



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 26 del 16.09.2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted]
[redacted] - elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted]

L'anno 2009 addì *sedici* del mese di *Settembre*, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

ALTERNATIVE
COPIA CONFORME



LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Viste le Linee Guida emanate dal Servizio Artigianato;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Brindisi;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 31.1.2009, il Servizio Ispezione dell'Ispettorato del Lavoro di Brindisi, compiva sopralluogo presso la Cooperativa [redacted] con sede in [redacted], ivi trovando intenti a svolgere attività edili, il Sig. [redacted], unitamente al Sig. [redacted];
- In data 6.7.2008, prot. n. 5801, il Direttore Provinciale della Unità Operativa Vigilanza ordinaria di Brindisi, comunicava alla CPA, che la ditta del Sig. [redacted], non risultava iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane;
- In data 6.8.2007, la CPA di Brindisi, attivava le procedure previste dall'art. 20 della L.R. n. 6/2005, convocando l'interessato per chiarimenti;
- In data 12 agosto 2007, il Sig. [redacted] con nota raccomandata, chiedeva di sospendere il procedimento di 'iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese Artigiane, essendo pendente ricorso amministrativo dinanzi al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro di Bari, addebitando alla medesima CPA i pregiudizi derivanti, in caso di accoglimento del predetto ricorso;
- In data 4.11.2008, prot. n. 1075, la CPA di Brindisi chiedeva al Comune di [redacted], il rilascio dell'attestazione riferente all'attività svolta dal ricorrente, in relazione anche alla comunicazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Brindisi;
- In data 24.11.2008 prot. n. 14624, il Responsabile dello Sportello Comunale dell'Artigianato di [redacted], comunicava l'attestazione richiesta, accertata dal Settore di Polizia Municipale in data 20.11.2008 prot. n. 14608, secondo cui il Sig. [redacted] "svolge saltuariamente attività di demolizione di cemento - laterizi - roccia - taglio di asfalto a mezzo di martello pneumatico";
- In data 16.12.2008, la CPA di Brindisi deliberava l'iscrizione l'ufficio a far data dal 31.1.2007, con la seguente motivazione "dalla documentazione presentata alla CPA a seguito di convocazione risulta che lo stesso ha lavorato nel settore agricoltura per tre mesi dal 8.9.2007 al 30.11.2007, per soli 20 giorni lavorativi, ma il fatto comunque non incide sul lavoro artigiano. Dalla certificazione comunale datata 24.11.2008 richiesta da questo ufficio risulta che lo stesso svolge saltuariamente attività di demolizione di cemento, laterizi, taglio di asfalto a mezzo di martello pneumatico", comunicando la decisione all'interessato, al Comune di [redacted] ed all'INPS, con nota del 29.1.2009, prot. n. 79/I SAP 1";
- In data 28.3 2009, il Sig. [redacted] proponeva ricorso a questa Commissione avverso l'iscrizione d'ufficio all'Albo Imprese Artigiane della Provincia di Brindisi, motivando in fatto, che essendo disoccupato e gravando economicamente totalmente sulla moglie, è costretto ad accettare qualunque incarico per sostenere la famiglia; che l'attività di cui è stato oggetto di verbale, era meramente saltuario; che i sigg, [redacted] [redacted], sono amici che si sono prestati in suo aiuto, per puro spirito di amicizia perché già regolarmente occupati con altro datore di lavoro; che la strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, era stata concessa in prestito;
- In data 5.5.2009, il responsabile del procedimento richiedeva all'Av. [redacted], legale del Sig. [redacted], documentazione integrativa consistente in: copia certificati rilasciati dall'ufficio territoriale per l'impiego relativi ai Sigg. [redacted]; elenco strumentazione in uso al Sig. [redacted] alla data di accertamento; idonea documentazione da cui fosse possibile rilevare l'acquisizione della commessa di lavoro dalla Cooperativa [redacted]; modalità di pagamento della commessa stessa;





- in data 15.6.2009, perveniva a mezzo fax da parte dell'avv. [redacted] i certificati richiesti, afferenti all'anno 2008 per il Sig. [redacted] e 2009 per il Sig. [redacted], nonché la precisazione riguardo all'uso della strumentazione costituita dal solo martello pneumatico di proprietà del genitore del ricorrente. Per ciò che attiene la documentazione per la rilevazione della commessa di lavoro acquisita dalla Coop. [redacted], la stessa è inesistente, come inesistente è il compenso pattuito atteso che il rapporto medesimo scaturiva solo da relazioni amichevoli ed il lavoro effettuato a puro titolo di cortesia;
- il Responsabile del procedimento amministrativo non riteneva esauritivi i certificati prodotti dal legale del Sig. [redacted] per cui, in data 21.7.2009, prot. n. A00_044/9097 chiedeva al Centro territoriale per l'impiego di [redacted], i certificati storici dei Sigg. [redacted];
- in data 30.7.2009, venivano trasmessi a mezzo e-mail le richieste certificazioni dalle quale viene in evidenza che i suddetti Sigg. [redacted] alla data del 31.1.2007 risultavano inoccupati, che confutano quanto sostenuto nel ricorso prodotto;

Ritenuto che:

- secondo giurisprudenza, ai termini dell'art. 2082 c.c., perché vi sia la sussistenza della qualità di imprenditore deve esserci il requisito della professionalità intesa come svolgimento abituale e non occasionale dell'attività. Ciò che differenzia il lavoro autonomo occasionale dal lavoro abituale, è proprio il carattere episodico dell'attività. Le **prestazioni occasionali** sono infatti attività lavorative di natura autonoma realizzate senza il vincolo della subordinazione e con il carattere dell'occasionalità. Non è richiesta l'**iscrizione in un albo professionale** né l'apertura di una partita IVA, poiché il corrispettivo versato dal datore di lavoro è soggetto ad una **ritenuta d'acconto** del 20%. La legge Biagi ha inoltre stabilito dei precisi **limiti** al contratto di lavoro occasionale soprattutto per evitare abusi. Infatti questa figura contrattuale, lavorando al servizio dello stesso committente, non può nello stesso anno solare collaborare per più di 30 giorni né percepire un compenso che superi i 5mila euro. Questo tipo di contratto può essere concluso per qualsiasi genere di attività lavorativa;
- in atti è esistente certificazione del Comune di [redacted] con la quale si dichiara la occasionalità dell'attività esercitata dal Sig. [redacted];
- sempre secondo giurisprudenza, i verbali dell'Ispettorato del Lavoro "fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile da giudice";

P.Q.M.

A voti unanimi resi nei modi di legge

D. E L I B E R A

- di accogliere il ricorso del Sig. [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted], elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. [redacted] con sede in [redacted].

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)


Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)
